

Zeitschrift:	Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte = Revue d'histoire ecclésiastique suisse
Herausgeber:	Vereinigung für Schweizerische Kirchengeschichte
Band:	15 (1921)
Artikel:	Der Visitationsstreit um das Seminar bei Pollegio 1846 : nach den Akten des Wiener Staatsarchives
Autor:	Winkler, Arnold
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-122275

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Der Visitationsstreit um das Seminar bei Pollegio 1846.

Nach den Akten des Wiener Staatsarchives.

Von Arnold WINKLER,

Professor der neueren Geschichte an der Universität Freiburg im Uechtland.

(*Fortsetzung und Schluss.*)

(Zu Seite 45.)

BEILAGE 1.

Die Verträge über das Seminar zu Pollegio.

(Wiener Staatsarchiv, Schweiz-Berichte, F. 292. — Kopien¹. — Nr. 1 und 3 Beilagen zu Philipsbergs Bericht d. d. Bern, 7. Juni 1846.)

1.

(1622.)

In nomine Domini Amen, Anno a Nativitate ejusdem Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo Indictione Quinta die Lunae Sexto Mensis Junii.

Pontificatus Summi Domini Nostri Domini Gregorii Divinae Providentia Papae Decimi quinti Anno Secundo.

Cum jam multis annis in personalibus Visitationibus factis a Sancto Carolo olim Cardinali et Archiepiscopo Mediolani, et ejus Illustrissimis Successoribus, et praesertim novissimis hisce temporibus ab Illustrissimo et Excellentissimo D. D. Federico Sanctae Romanae Ecclesiae Tituli S. Mariae Angelorum Presbytero Cardinali Borromeo, Sanctae Mediolanensis Ecclesiae Archiepiscopo compertum fuerit in Regione Vallis Leventinae Dioecesis Mediolani, quae quidem Regio est sub Dictione, vel Dominio temporali Illustrissimorum D. D. Uriae (Uri) adesse Ecclesiam Praeposituralem nuncupatam S. Mariae de Pollegio, cuius fructus, redditus et proventus secundum communem aestimationem nunc ascendere possunt ad Scuta ducentum quinquaginta monetae illius Regionis, vel circa;

¹ Abgedruckt (nach anderer Vorlage) in « Deduzioni » Nr. II, S. 57-66, Nr. XII S. 135-149, Nr. XIV, S. 163-173, Nr. XV, S. 175-181.

Cumque pariter compertum fuerit huiusmodi reditus per multos annos non tam utili decentive modo, ut par erat, consumptos fuisse, et propterea tam praedictus S. Carolus, aliique ut supra Successores pro una Pastorali sollicitudine attenta amplitudine Dioecesis illius partis et regionis, quam praedicti Illustrissimi Uraniae Domini pro sua Singulari pietate, tractarint de erigendo aliquo Seminario pro alendo aliquo Clericorum numero, et religiose educando, ecclesiasticisque disciplinis instituendo, quo majoris adiumenti spiritualis in exercendo Parochiali officio in praedictis Regionibus huiusmodi instructi Ecclesiastici esse possent, atque ut facilius tam pium salubreque institutum executioni demandari possit, conclusum fuit construendum esse Seminarium in eodem loco praedictae Praepositurae, praevia diligentि dispositione omnium rerum ad huiusmodi insignem fabricam necessariarum et praesertim optima delineatione Perito Architecto condita, atque a Superioribus approbata, quae quidem fabrica jam tandem favente Deo ad bonum finem reducta est expensis praedictorum redituum Praepositurae et opera diligentiaque praedictorum Perillustrissimorum Dominorum ita, ut satis commode nunc aliquot Clerici ibidem possint educari, et ex dictis fructibus manuteneri.

Cumque etiam Praelibatus Illustrissimus Dominus in ultima sua Visitatione hoc idem compererit, nempe praedictum locum ad praedictam descriptam formam reductum esse, existimaveritque posse in eodem aliquem Clericorum numerum educari et ex ipsis reditibus manuteneri, ac praedictum Seminarium erigi, saepiusque tum literis tum opera Ministrorum Illustrissimae Amplitudinis suae, tum etiam coram ipsomet Illustrissimo Domino actum, tractatumque fuerit cum praedictis Illustrissimis Dominis de ratione, et modo erigendi dictum Seminarium ad praescriptum Sacri Conc. Tridentini, et postremo praedicti Illustrissimi Domini, postquam inter se ipsos mature diligenterque perpenderint quam Singulare Beneficium, quamque magnum foret auxilium Suis praedictis Regionibus huiusmodi Seminarii erectio, Unanimitate omniumque consensu statuerunt Mediolanum ad praedictum Illustrissimum Dominum Nuncios, Procuratoresque speciales transmittere Perillustrissimum Equitem Emanuelem Besler Pannerherr et Land' Aman Urания, et sibi Assistentem Perillustrissimum D. Joannem Conradum Bevlingher Colonellum et Land' Aman praedicti loci Urания simul cum Magnifico Domino Capitaneo Jacobo Judice Jurato, et ex Consiliariis Vallis Leventinae tamque etiam Delegato ab ipsamet Communitate Leventinae et cum omnimodo, ut ipsi asseruerunt, facultate, non solum consensum praebendi sed etiam ipsumet Illustrissimum Dominum exorandi, ut pro Sua benignitate et religione ad praedictam erectionem devenire dignaretur, quibus pluries auditis et aliquot capitibus pro bono regimine, et administratione praedicti Seminarii cum eisdem formatis et conclusis inferius inserendis ad praedictam erectionem ipsemet Illustrissimus Dominus Cardinalis deveniendum duxerit.

Hinc Ideo est, quod praefatus Illustrissimus et Reverendissimus D. D. Federicus Cardinalis et Archiepiscopus antedictus cum consilio Perill^{m1} et Ad^{um} R. R. D. Jacobi Terzaghi Archipresbyteri Ecclesiae Metropolitanae Mediolani, Aloysii Bossii, Canonici Ordinarii Theologi ejusdem Metro-

politanae, et Fabritii Piolae pariter Canonici ejusdem Metropolitanae omnium Deputatorum Vⁱ Seminarii Mediolani tam auctoritate sua ordinaria, quam vigore Sacri Concilii Tridentini, et alias omni meliori modo, Jure, Via, Causa et Forma quibus melius et validius fieri potuit et potest; attentisque praedictis

Erexit et instituit, ac erigit et instituit in praedicto aedificio nuper ut supra constructo prope Oppidum Pollegii, ubi dicitur La Prepositura seu Monasterio di Pollegio, Seminarium Unum pro alendis et religiose educandis, ac Ecclesiasticis disciplinis instituendis Clericis juxta modum, et tenorem dictorum Capitum, de quibus supra fit mentio, quorum tenores subsequenter videlicet:

Che si mantenghino per hora in detto Seminario cinque Chierici di detta Valle di Leventina poveri gratis et perché si spera, che con la diligenza del Rettore et altri Ministri sia per accrescere detta entrata, essendo da redimere et ricuperare alcuni boni et altri redditii, doppochè sarà perfetta la fabbrica, vedendosi dalli conti che si faranno augmentata detta entrata si doverà anco alla rata crescere il numero de detti Chierici.

Che detti cinque Chierici, et più, conforme all' accrescimento come sopra siano del Paese della Valle di Leventina, et si dia un luogo ancora in tal caso d' augumento o d' uno del Cantone d' Urania nell' istesso Collegio, o a duoi, se così piacerà all' Illustrissimo Signore Arcivescovo.

Quando vi saranno luoghi vacanti di soggetti da riceversi gratis, si pubblichi dai Parrochi in tutte le Parrochiali di Leventina, acciochè ognuno proponga quei soggetti, che desiderano esser accettati, et ciascuno Curato manderà la nota dellli Concorrenti al Rettore del detto Seminario, il quale essendo molti, insieme col Conseglie et Giurati del Paese faranno lo Scrutinio dei migliori, et più atti, et ne manderanno la nota all' Ill^{mo} S. Arcivescovo, il quale scioglierà chi più Le piacerà.

Che i sopradetti Chierici siano d'anni dodeci almeno et habbino gli altri requisiti dalle Regole del Seminario et essendo mantenuti gratis, siano obligati a giurare et dar sigurtà di farsi Sacerdoti et ricever quelle cure, che gli saranno assegnate per servitio del Paese di Leventina, ò altro respettive come sopra, et non riuscendo per mali diporti, o per altro suo colpevole mancamento, siano tenuti resarcire al detto luogo tutte le spese et dozena di tutti gli anni, che vi saranno dimorati.

Che l' Illustrissimo Signor Arcivescovo riceversi in detto luogo altri Alunni tanto di quà come di là da Monti si laici, come Ecclesiastici in dozena senza danno del luogo, qual dozena si regolarà secondo la qualità de' tempi, conforme al Giuditio del Rettore et Deputati del Seminario, et quando il Maestro di detto Seminario non sia troppo aggravato di moltitudine de scolari, overo non vi fosse luogo di ricever più dozinanti, in tal caso l' Ill^{mo} S^r Arcivescovo si contenterà, che si accettino gratis alla Scola di detto Maestro altri soggetti tanto Ecclesiastici come laici che siano atti, di buoni costumi et approvati dal Rettore.

Che il Rettore pro tempore del sodesto luogo sodisfaccia agl' obblighi della Chiesa sudesta, ò faccia sodisfare da altro Sacerdote.

L' Ill^{mo} S^r Arcivescovo, conforme Le dettarà la sua pietà et bisogno

del luogo provederà di suppellettile, Rettore, Maestri et altri Ministri necessarii senza aggravar la sudetta entrata di detta Prepositura.

Questo Seminario sarà incorporato col Seminario di Milano, et si governerà con l' istessa forma et dependenza da esso, come gli altri della Diocesi conforme al Sacro Concilio di Trento, et Regole del sudetto Seminario.

Inoltre l' istesso Monsignore Ill^{mo} Arcivescovo si accontenterà di eleger una Persona Ecclesiastica del Paese di Leventina che non sia diffidente alli Signori del Cantone d' Urания, il quale ogni anno al tempo prescritto possa intervenire alli Conti del detto Seminario, solamente però per quanto importerà l' entrata della sudetta Prepositura unita a detto Seminario.

Che visitandosi il detto Seminario di Pollegio ogni anno, conforme alle regole et trovandosi qualche soggetti poveri habili à studii maggiori siano ricevuti parimente gratis nel Seminario, o Canonica di Milano per compire i detti studii, se pure nell' istesso Seminario di Pollegio non vi fosse provisto di Maestro sufficiente per gl' istessi studii maggiori, et se vi si trovasse qualche soggetti per studii più eminenti, l' Ill^o Sr Arcivescovo si degnerà promoverlo conforme alla sua benignità.

Et perchè in questi tempi decorsi sono seguiti molti danni, et forsi anche alienationi de' beni del detto Seminario et vi sono pericoli d'innondationi d' acque, in modo che è necessaria qualche Persona perita, et intelligente per recuperare et resarcire tutte le sudette cose, perciò l' Ill^o Sr Arcivescovo si degnerà eleggere una persona idonea temporale, la quale per queste tali cose temporali sudette protegga detto luogo et deffenda le raggioni d' esso, quando farà bisogno, facendo il tutto con consenso et intelligenza del Rettore a cui donerà subito consegnare quanto havrà recuperato o le sarà venuto à sue mani spettante a detto luogo, et ne renderà conto ad ogni richiesta al Rettore o altri Deputati, ne s' ingerisca in altro per il governo di detto Seminario. — ¹

Eidemque Seminario sic ut supra erecto praefatus Ill^{us} Dominus, auctoritatibus quibus supra perpetuo univit, applicavit et incorporavit atque unit, applicat et incorporat dictam Praeposituram nuncupatam una cum eius Ecclesia sub Titulo S. Mariae de Pollegio, ac universis bonis, juribus, fructibus, redditibus, et proventibus, ac obventionibus praefatae Praepositurae, et Ecclesiae spectantibus.

Quae omnia et fecit et praefatus Illustrissimus Dominus Praesentibus praefatis Perillustrissimis Dom. Equite Emanuele Besler Pannerherr, et Land' Aman d' Urания, Joannes Conrado Bevlingher Land' Aman Colonello praedicti loci Uraniae et Mag^o D. Cap^o Jacopo Judice Jurato, et ex Con-

¹ Über Gründung und erste Einrichtung des Seminars vgl. auch die Notiz in « *Die Trennung von Tessin, Puschlav und Brüs von den lombard. Bistümern Mailand und Como* ». St. Gallen 1860, S. 30 f. Etwas ausführlicher handelt davon Pfarrer Hans Rud. Schinz, *Beyträge zur näheren Kenntniß des Schweizerlandes*, 2. Heft, Zürich 1784, S. 181 f. (Diese für ihre Zeit verdienstvolle und aufschlußreiche Arbeit gedieh leider nur zu 5 Heften, 1783-87, und wurde 1791 von Orell nur durch ein sechstes ergänzt. Die Angaben über Pollegio decken sich mit obigem Vertrag.)

siliariis Vallis Leventinae et Delegato ut supra suis et nominibus praedictorum aliorum Dominorum Uraniae consensum praebentibus etc.

Et etiam quatenus opus sit, et non aliter sub Beneplacito et Consensu Praelibati Summi Domini Nostri et Sanctae Sedis Apostolicae.

Et de praedictis etc.

Actum in Edibus solitae residentiae et Audientiae praefati Ill^m Domini sitis in Palatio Archiepiscopali Mediolani Praesentibus Ill. et M. R. Domino Horatio Casato, Canonico Ordinario Ecclesiae Metrop. Mediolani, et dictae Regionis Visit., M. R. D. Joanne Stephano Bigatto, Praeposito Ecclesiae S. Sepulchri Mediolani, M. R. D. Joanne Francisco Casato, Magistro Caerimoniarum Ecclesiae Metrop. Mediolani, M. R. D. Joanne Ambrosio Villa, Praeposito Ecclesiae Colleg. S. Mariae Fulcorinae Mediolani familiari praefati Ill^m Dni. et Alexandro Bruno Not., Coadjutore in Camera Archiepiscopali Mediolani, omnibus Testibus idoneis ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.

[Beglaubigung :] La presente copia fatta a cura delle ponti à conforme all' originale negli atti della Curia Arcivescovile di Milano.

Milano, dall' I. R. Archivio generale notarile, li venti sette — 27 — Maggio mille ottocento quarantasei — 1846. Elia (?) Conservatore. L. S.

(Zu Seite 48.)

2.

(1682 u. 1762.)

Am 24. November 1682 wurde zwischen dem Kanton Uri und dem Mailänder Erzbischof Kardinal Federico Visconti über das Seminar ein dem obigen wahrscheinlich fast gleichlautender Vertrag abgeschlossen, von dem aber keine Kopie vorliegt. — Weiters erfolgte unterm 14. April 1762 eine Abmachung über die Geldgebarung, worüber auch kein Akt vorhanden. — Über beide Abkommen enthalten die « Deduzioni die fatto etc. » nichts, wohl aber bieten sie die hier allerdings nicht in Betracht kommenden Vertragsartikel vom 9. Juli 1682 (S. 91 f.).

(Zu Seite 48.)

3.

(1796.)

**Philipus Vicecomes (Visconti) Dei et Apostolicae Sedis Sanctae
Mediolanensis Ecclesiae Archiepiscopus.**

Cum inter Nos, et Illustrissimos, et potentissimos Dominos Landamanum, et Consilium Generale Uraniensis Reipublicae ut Dominos Vallis Leopontinae pluribus abhinc annis habitu fuerint tractatus pro reintegrando Clericorum Seminario Sanctae Mariae Pollegii, quod usque ab anno 1786 clausum fuerat, conventum fuerit Deo favente, quod pro assecurando in dicta Valle Leopontina satis sufficienti Clero bene instructo, ac bonis moribus imbuto iterum aperiretur idem Seminariu: Quapropter Seminariu: praedictum Clericorum iterum aperiri mandamus, et quidem si fieri poterit in die Sancti Caroli proxime futuri, sub legibus tamen pactis, et conditionibus vicissim tam a Nobis, quam ab Illustrissima, et Poten-

tissima Superioritate Uraniae vigore præsentium approbatis, et respective signatis, Nostroque, ac dictae Reipublicae Sigillis munitis, sequentis tenoris :

I. Il Seminario di Santa Maria presso Pollegio (se sarà possibile) verrà riaperto a S. Carlo del corrente anno 1796.

II. Questo Seminario di Pollegio dovrà essere aggregato, e totalmente dipendente da Seminario Maggiore di Milano, come lo fu sempre dalli tempi di sua erezione fino all' epoca di sua cessazione, e per conseguenza l' amministrazione delle sue sostanze dovrà essere accomunata coll' amministrazione generale del detto Seminario Maggiore regolata da' suoi Deputati a norma delle disposizioni del Sacrosanto Concilio di Trento sessione XXIII. Cap. XVIII.

III. Vi si insegnerrà la Grammatica esclusivamente da' suoi rudimenti, e l' Aritmetica.

IV. Non vi saranno perciò, che il Rettore = Vicario = Pro-Visitatore, e un Maestro con gl' Inservienti necessarj.

NB. Qualora i Petenti di entrare in Convitto nel detto Seminario di Pollegio, e capaci di studiare o Grammatica, o Umanità, o Rettorica, ascendano il numero permanente, e fisso di trenta niente meno, si accrescerà anche la scuola di Umanità, e Rettorica col mezzo d' un altro Maestro.

V. Il Seminario suddetto sarà montato colle regole di S. Carlo, col sistema, e trattamento del Seminario d' Arona, ed a norma di quanto prescrive detto Sacrosanto Concilio di Trento come sopra.

VI. Il Confessore sarà destinato secondo la pratica antica.

VII. Il Seminario manterrà gratuitamente i sette Alunni, cinque de' quali incombono alla sostenza di antica dotazione del medesimo Seminario, e due alla sostanza recentemente aggregatavi colla soppressione dell' Ospitale di Faido, la nomina dei quali si farà secondo il vigente sistema.

VIII. A qualche elleggeramento delle gravose spese di Massa per la manutenzione, e sussistenza dello stesso Seminario montato ai termini dichiarati colle presenti, sarà libero a Monsignore Arcivescovo di alienare quelli de' Beni stabili, dei quali stimerà più utile l' alienazione, e che appartengono all' antica dotazione del medesimo Seminario, o provengono dalla sostanza aggregatavi colla soppressione dell' Ospitale di Faido ; e sarà libero allo stesso Monsignore Arcivescovo di giovarsi del maggior prodotto proveniente dalla predetta alienazione a scarico in parte delle spese di Massa, e non altrimenti, e col solo peso del mantenimento de' succennate sette Alunni, e non più ; convertendo però il Capitale, o Capitali, che si essigeranno per prezzo di detti beni da alienari come sopra in tante Polize rendenti il cinque per cento di fitto annuale nella Valle Leventina, le quali Polize dovranno stabilmente custodirsi nella cosi detta Cassetta del Seminario di Pollegio. Così potrà Monsignore Arcivescovo disporre liberamente della somma delle lire due mille quattrocento trentasette provenienti della Tassa degli Oratorj, le quali sono state già rilasciate al Vicario Pro-Visitatore in vigore del Sovrano rescritto 22. Marzo prossimo passato.

IX. Saranno ricevuti a Convittori in questo Seminario i Leventinesi prelativamente, e se vi saranno posti di più, ritenuta l' attuale capacità

del luogo, che si abiliterà per trenta soggetti, vi potranno essere ricevuti anco gli estrani massimamente Svizzeri.

X. I Convittori, che vorranno essere ricevuti nel detto Seminario dovranno averne fatte l' Istanza al Rettore-Vicario almeno tre mesi prima del solito ingresso nel Seminario.

XI. Chiunque vorrà essere ammesso nel Seminario dovrà sapere leggere, scrivere, ed i primi rudimenti della Grammatica, e dovrà esser munito delle fedi del suo Battesimo, del Matrimonio de' suoi Genitori, e de' buoni costumi ; dovrà inoltre assoggettarsi preventivamente all' Esame innanzi al Rettore Vicario.

XII. Ciascuno de' Convittori pagherà ogni anno la dozzina di lire trecento trenta in due rate ; e alla grida di Milano ; la prima rata nel giorno dell' ingresso nel Seminario, la seconda dentro la settimana di Pasqua di Resurrezione : nel progresso del tempo questa dozzina sarà regolata da Monsignore Arcivescovo a proporzione della maggiore, o minore carezza de' generi vittuali.

XIII. Tanto li Alunni, quanto li Convittori dovranno entrare nel Seminario la sera della Vigilia di S. Carlo, e sortire per le vacanze verso la metà del mese di Luglio, e non potranno sortire dentro l' anno se non per legittime cause a petizione de Loro Parenti più prossimi, o Curatori. Quando poi un Convittore si trattenesse fuori del Seminario per più giorni anche per legittime cause, non gli si dovranno abbonare della dozzina, che soldi 20. alla grida di Milano per giascun giorno secondo la pratica degli altri Seminarj della Diocesi, bene inteso, che alli Alunni non deve farsi per questo titolo veruno abbonamento.

XIV. Finottantochè vi sono piazze vacanti in Seminario, dovranno queste essere riempite ; se piene le piazze del Seminario non vi avesse potuto aver luogo un qualche Leventinese, che abitasse ; o fosse in dozzina a Pollegio, potrà finchè non si faccia la piazza intervenire gratuitamente, previo il permesso del Rettore Vicario alla sola scuola di Grammatica del Seminario ; bene inteso, che il Rettore Vicario non dovrà questo permesso, se vi sono piazze vuote, e se quelli, che non avessero potuto entrare in Seminario, e chiedessero d' intervenirvi alle scuole, fossero tanti in numero, che riuscissero di soverchio aggravio al Maestro, e insieme di danno alla primaria assistenza, che si deve alli Alunni, ed ai Convittori.

XV. Tanto li Alunni, quanto li Convittori Diocesani terminato che avranno li studj in Pollegio saranno ricevuti negli altri Seminarj della Diocesi per proseguirvi i loro studj sino al sacerdozio : li Alunni vi *saranno mantenuti colle dozzine a carico della sostanza del Seminario di Pollegio*, ed i Convittori pagheranno la dozzina alla Tassa ne' rispettivi Luoghi stabilita.

XVI. Monsignore Arcivescovo riconosce, che ne' fondi degli Ospitali, e di qualche Beneficio, ne' Legati l' adempimento dei quali non conviene ai Parrochi a norma dell' elenco dato dalli medesimi al Vicario Pro-Visitatore, e ne' sopravvanzi degli Oratorj della Valle Leventina vi sarebbero i mezzi, co' quali si potrebbe senza verun detimento della carità dovuta ai Poveri, del suffragio de' Defunti, e del Culto Divino, provvedere di parte,

o di tutta intera la pensione per dozzina alquanti figli de' più poveri Vallrani, i quali dimostrino inclinazione allo stato Ecclesiastico, onde possano essere ammessi come Convittori nel Seminario di Pollegio, e da questo passare alli altri Seminarj della Diocesi per compiere il corso dellì loro studj fino al Sacerdozio.

XVII. Monsignore Arcivescovo potrebbe di propria autorità, e secondo le disposizioni del detto Sacrosanto Concilio di Trento, disporre de' succennati mezzi, e valersene direttamente all' oggetto predetto.

XVIII. Non vuole però far uso attualmente di questa sua autorità, ma si dichiara, che qualora la Vicinanza di qualche Parrocchia della Valle, spontaneamente si determinasse di servirsi de' predetti mezzi esistenti nel Distretto di detta Parrocchia a favore d' uno, o più figli Parrocchiani a preferenza, o anche della Valle, come meritevoli d' esser sussidiati con tutta, o porzione di dozzina, previo ricorso, Monsignore Arcivescovo condiscenderà a presciergliere uno, o più di loro, assegnando tutto, o parte del detto sussidio, presi in considerazione ciascheduna volta da una parte lo stato de' Beneficj, Legati, Oratorj, Ospitali etc, e dall' altra li maggiori, o minori requisiti di povertà, di buon costume, e di capacità, della quale ciascuno de' Petenti dovrà aver dato prova in prevenzione coll' essersi sottoposto all' esame innanzi all Rettore Vicario di Pollegio.

XIX. Se in qualche Parrocchia i detti mezzi saranno insufficienti a costituire la somma corrispondente ad una metà, o intiera porzione di dozzina, potra essa convenirsi con altra Parrocchia, che si trovi nello stesso caso, ed alternativamente ricorrere per ottenere a favore de' figli Parrocchiani rispettivi il divisato sussidio alle sovraesposte condizioni; e non potendo convenírsi si accorderà sotto le stesse cautele l' esenzione di dozzina a proporzione dell' assegnato sussidio.

XX. Di più Monsignore Arcivescovo si dichiara, che per quelle Parrocchie, le quali si troveranno di avere de' succennati mezzi tanto, che basti a mantenere non uno, o due, ma tre Convittori contemporanamente, se uno di questi compito il corso di filosofia si deciderà di non voler tenere la via Ecclesiastica, ma quella del Secolo, e di volersi applicare o alla Giurisprudenza, o alla Medicina, o alla Chirurgia Maggiore, e non altrimenti, Monsignore Arcivescovo gli farà continuare nonostante l'accennato sussidio, affinchè possa proseguire altrove a beneplacito de' suoi più prossimi Parenti, o Curatori il corso de' suoi studj fino all' età di anni ventiquattro inclusivamente, e non più, a condizione però, che sul fine d'ogni anno scolastico esibisca al Rettore Vicario di Pollegio, e al Parroco proprio l'attestato di avere atteso con premura, e con frutto alli studj, per cui è pensionato, e così pure l'attestato de' buoni costumi, che dovrà riportare dal Parroco de Luogo, ove farà dimora per causa degli studj.

XXI. I Genitori, o Curatori degli Alunni non meno, che dellì Convittori sussidiati sopra saranno obbligati al primo ingresso de' medìsimi nel Seminario a presentare al Rettore Vicario per Istromento un' idonea benevisa sigurtà solidaria di rifondere quanto avranno goduto del Seminario, o delle Cause Pie i loro figli, o minori de' soli casi, che questi o avessero mentita povertà, o tenessero nel Seminario, o fuori una condotta contraria al fine,

pel quale sono instituiti gli Alunnati, o somministrati i sussidj, o per altro positivo demerito fossero scacciati dal Seminario, o fosse loro ricusata la Sacra Ordinazione.

XXII. Qualora i sudditi della Leventina possano eriggere nel detto Seminario di Pollegio nuovi Alunnati perpetui, la Tassa de' medesimi sarà fissi stabilmente in lire trecento di Milano all'anno.

XXIII. Il detto Seminario di Pollegio per l' esazione tanto de' fitti, quanto d' ogni altra rendita di Capitali, e dozzine goderà li stessi privilegi, e diritti, che la medesima Sovranità d' Urania pratica nell' esigere si suoi fitti.

In quorum etc. Datum ex Palatio Archiepiscopali Mediolani, die 27. Aprilis 1796.

Firm. Ph. Archiepiscopus Mediolani.

Subfirm. J. Comes Gambarana Dec. Met. Cancellarius Archiepiscopalis.

Cum Sigillo.

Nos Landamanus atque Senatus Generalis Reipublicae Uraniensis Helvetiae hisce presentibus fidem facimus et attestamur suprascriptam conventionem cum R^{mo}, et Excellentissimo Domino Philippo Visconti, Archiepiscopo Mediolanensi a nobis initam, ratam, et acceptatam haberi, salvis ceteroquin Supremae nostrae Potestatis juribus. In quorum fidem presentes litteras sigillo Reipublicæ Cantoris nostri muniri, et a nostro Cancellario jurato subscribi fecimus.

Altorfij die 16. Aprilis 1796.

Subfirm. Franciscus Valentinus Curtis, Cancellarius juratus Reipublicae Uraniensis Helvetiae.

L. S.

(Ohne amtliche Beglaubigung der Abschrift.)

(Zu Seite 89.)

4.

(1846.)

Progetto di Convenzione

elaborato dagli Onorevoli Signori Giambattista Pioda Consigliare di Stato, e Stefano Franscini, quali Delegati del Lodevole Governo Ticinese per una parte, e dal Reverendissimo Signore Giuseppe Gaspari, Vicario Pro-Visitatore della Diocesi Ticinese-Ambrosiana, et Rettore Magge dei Seminarj Arcivescovili della Diocesi di Milano, qual Delegato di S. E. R. R.^{mo} il Cardinale Carlo Gaetano Conte di Gaisruck, Arcivescovo di Milano, per l' altra, in proposito al Seminario di S^a Maria presso Pollegio.

(Wiener Staatsarchiv, Schweiz-Varia, F. 324. — Kopie. — Beilage zu Philippsbergs Bericht d. d. Mailand, 1. Dezember 1846.)

Premesso che essendo stato chiuso non ha guari il Seminario di S^a Maria presso Pollegio per alcune difficoltà inserte fra il Governo Ticinese e S. Em^a il Cardinale Arcivescovo di Milano ;

E credendo i prefati Governo, e Cardinale Arcives^o opportuna cosa, in questa occasione, non solo di avvisare ai mezzi del riapriamento, ma anche di procedere al riordinamento delle basi del Seminario stesso, tanto con precisare alcune clausole vaghe, contenute negli antichi atti, e documenti, quanto con introdurre le migliori il più possibilmente consentanee ai bisogni attuali del paese ; quindi è che

Visto l' atto di fundazione del suddetto Seminario in data 6 Giugno ¹ 1622. stipulato fra gl' Illustrissimi Signori d' Urania, quali Sovrani della Valle Leventina, ed il Cardinale Federico Borromeo Arcive^o di Milano, al qual atto fu ammesso anche un Delegato della Communità di Leventina ;

Vista la Convenzione 24 Novembre 1682. fra i sullodati Illustrissimi Signori d' Urania, ed il Cardinale Federico Visconti Arciv^o di Milano ;

Vista la Convenzione 27 Aprile 1796. fra i ripetuti Illustrissimi Signori, e l' Arcivescovo di Milano Filippo Visconti ;

Vista la legge 16 Gennajo 1846 ; colla quale non s' intende di recare alcun pregiudizio ai diritti di proprietà, e di legittima ingerenza, che possono competere a chi di ragione, in virtù di fondazioni, istituzioni, e convenzioni :

I suddetti Delegati hanno stipulato la seguente Convenzione :

Articolo 1^o Nel Seminario di S^a Maria presso Pollegio l' insegnamento comprenderà :

- a) Lo Studio di lingue antiche, e moderne, di Storia e di Geografia.
- b) Gli elementi di matematica, e scienze naturali.
- c) L' istruzione religiosa,

il tutto compatibilmente col fine di questo Stabilimento.

L' insegnamento sarà diviso in due sezioni principali, Grammatica, ed Umanità ; il certo di ciascuna sezione sarà ordinariamente di tre anni, e potrà essere abbreviato solo per circostanze individuali.

Articolo 2^o Vi saranno perciò tre Maestri, non compreso quello d' istruzione religiosa.

Articolo 3^o La durata degli Studj sarà per lo meno di nove mesi in ciascun anno, senza alcuna interruzione.

Articolo 4^o Alla metà di Novembre si darà, in nome di S. E. R. R^{ma} ali Onorevole Governo Ticinese

a) la nota dei soggetti idonei destinati alla relativa istruzione ; l' idoneità si proverà o mediante regolari certificati, o mediante il fatto di avere lodevolmente, almeno per due anni, insegnato o diretto nell' identico, od altro analogo istituto.

b) la nota degli Alunni, e Convittori entrati nello Stabilimento con Nome, Cognome, età e patria di ciascheduno, o colla indicazione della Classe a cui sono ascritti.

c) la nota del rimanente Personale addetto allo Stabilimento.

¹ Demgegenüber nennen den 6. Juli auch Schinz, a. a. O. und « *Die Trennung von Tessin etc.* » a. a. O. — Da mir eine Einsichtnahme in die Originaldokumente nicht möglich ist, vermag ich diese für mein Thema allerdings belanglose Frage nicht zu entscheiden. Daß die amtlichen Kopien durchwegs ein falsches Datum verzeichnet haben sollten, ist kaum anzunehmen.

Articolo 5º Il regolamento interno del Seminario suddetto sarà sostanzialmente quale lo prescrivono le regole stampate di S. Carlo, delle quali un esemplare sarà spedito al Governo. Il programma degli studj sarà quale trovasi unito alla presente Convenzione, al quale non verrà portata nessuna variazione senza consenso del Governo.

Articolo 6º Colla presente Convenzione si ommette di portar decisione sul diritto di Visita sostenuto dal Governo Ticinese in virtù della Legge Generale sugli Stabilimenti Ginnasiali, ed impugnato da S. E. R. R^{ma} il Card^e Arciv^o fondandosi sulla origine, ed indole del Seminario presso Pollegio.

Articolo 7º S. E. R. R^{ma} si obbliga ad eseguire tutte le condizioni generali annesse alla natura di un Seminario, e quelle in particolare riguardanti questo Stabilimento destinato per la Diocesi Ticinese-Ambrosiana.

Articolo 8º Si faranno dalla prefata Eminenza Sua mantenere gratuitamente nel suddetto Seminario i sette Alunni di Leventina, ritenuto come di pratica aggregato alla stessa il Comune di Prugiasco, cinque dei quali Alunni incombono alla Sostanza di antica dotazione, e due alla sostanza aggregatavi colla soppressione dell' ospedale di Fajdo. La sostanza del suddetto Seminario si ritiene perciò specialmente affetta ai suddetti Alunni. La nomina degli Alunni si farà, come di diritto, e di pratica, da S. E. R. R^{ma}, e non potrà cadere, che sopra giovinetti, che abbiano incominciato il corso degli studj prima di quindici anni, e che siano in età non minore di dieci anni. Tali Alunni una volta ammessi al beneficio Alunnare non potranno esserne privati, che per grave demerito. La nomina si farà previa la pubblicazione nel foglio ufficiale degli Alunni vacanti, e preavviso da farsi, entro un mese dalla pubblicazione, da una Commissione composta del Rettore del Seminario presso Pollegio, del Vicario Capitolare di Leventina, del Commissario di Governo di Leventina stessa, e di due Membri del Tribunale di Prima Istanza in Fajdo scelti d' anno in anno dal Tribunale stesso. Tale Commissione s'intitolerà : Commissione alunnare per la Leventina.

Articolo 9º Si faranno inoltre mantenere da S. E. R. R^{ma} nel Seminario tutti gli altri alunni communicatici, o privati di recente istituzione, secondo gli obblighi portati dalle rispettive fondazioni, di cui copia autentica sarà mandata al Governo.

Articolo 10º La prefata E. S. si obbliga a conservare i titoli di credito, e a migliorare inoltre i beni stabili appartenenti al Seminario suddetto, giusta l' Inventario in data 10 Giugno 1846 : a non alienare i suddetti beni né in tutto, né in parte senza consenso del Governo, e a non fare nessun impiego di Capitali fuori dello stato Ticinese.

Articolo 11º Si riceveranno a Convittori nel suddetto Seminario preferibilmente i Ticinesi-Ambrosiani, e, se ci saranno posti di più, ci si riceveranno gli altri Ticinesi, od anche estranei.

Articolo 12º Si riceveranno tanto gli Alunni, quanto i Convittori Diocesani del suddetto Seminario negli altri Seminarj della Diocesi per proseguirvi i loro studj fino al Sacerdozio : gli Alunni Leventinesi cesseranno in questo caso di essere carico del Seminario presso Pollegio, e godranno la piazza gratuita in quel Seminario in cui saranno stati promossi, a carico

del Seminario Maggiore di Milano ; e i Convittori pagheranno la dozzina alla tassa nè rispettivi luoghi stabilita.

Articolo 13º Non si farà valere la pretesa di credito del Seminario Maggiore di Milano verso quello di Pollegio ; e finchè il suddetto Seminario presso Pollegio sia nella dipendenza, ed amministrazione dell' Arcivescovo *pro tempore* di Milano, si continuerà il completo andamento del suddetto Seminario presso Pollegio a carico del ripetuto Seminario Magge. Ad ogni cangiamento di Rettore però si procederà ad una verificazione del suddetto Inventario 10 Giugno 1846 in concorso di una Delegazione Governativa.

Articolo 14º Si darà ogni anno, in nome di S. E. R. R^{ma} un prospetto riassuntico del Rendiconto del Seminario coi bisognevoli allegati all' onorevole Governo Ticinese, e alla Commissione Alunnare per la Leventina.

Articolo 15º Si stabiliranno nel suddetto Seminario cinque soggetti residenti cioè un Rettore, tre Maestri, e un Catechista-Confessore ; e nella scelta dei medesimi si preferiranno a parità di merito, i Ticinesi agli Estranei.

Articolo 16º Trattandosi di erezione di nuovi Alunnati, si esigerà che le condizioni siano stipulate con S. E. R. R^{ma} ma approvate dall' onorevole Governo, prima che siano ridotte in Istromento. Il Capitale poi di tali Alunnati sarà impiegato nello Stato Ticinese.

Articolo 17º Per riguardo alla Cassetta delle Traccie, di cui nell' Istromento 14 Aprile 1762. e al relativo personale di Controllo ivi contemplato, serviranno il Rettore del Seminario, e due membri della Commissione-Alunnare per la Leventina, a scelta della stessa Commissione.

Articolo 18º Oltre i suddetti sette Alunnati si assegnerà alla Leventina un ottavo alunnato, colla destinazione, e le garanzie contemplate nell' Articolo 8º per gli altri sette Alunnati Leventinesi.

Articolo 19º Fra i Convittore del suddetto Seminario, venti della Diocesi Ticinese-Ambrosiana saranno ammessi al trattamento, e pagamento della così detta *mezza dozzina*, la quale sarà da godersi nel solo Seminario presso Pollegio alle seguenti condizioni :

- a) Attestato di ristratte fortune, o di numerose figliuolanza.
- b) Presunzione di riuscita almeno discreta, da provarsi negli Esami di Pasqua.
- c) Pagamento all' ingresso in Seminario della prima rata di dozzina intera, e quindi il pagamento, e trattamento a mezza-dozzina solo dopo i suddetti esami di Pasqua.

Articolo 20. A giudizio di S. E. R. R^{ma} due degli Alunnati Leventinesi potranno essere dimezzati ; così chè col godimento di mezzo Alunnato lo studente sia ammesso gratuitamente al trattamento della mezza dozzina.

Articolo 21. Tre piazze gratuite saranno destinate annualmente per altrettanti Cherici delle Tre Valli poveri, e di buone speranze a carico del Seminario Maggiore, nei Seminarj Filosofico, e Teologico della Diocesi.

Articolo 22. Le disposizioni presente Convenzione avranno vigore coll' anno scolastico 1847-48 : intanto però col principio del p. f. Novembre sarà riaperto il Seminario sul piede antico.

Della presente Convenzione sarà data copia autentica ai Delegati

della Valle Leventina, alla quale, per ciò che riguarda gli speciali di Lei diritti, ed interessi contemplati nella medesima, è lasciata facoltà di accedervi, sino a tutto il corrente mese di Ottobre.

Una eguale copia autentica sarà data, seguite le ratifiche, ai Delegati della Valle di Blenio, e a quelli della Riviera.

Fatta in doppio originale, sotto ratifica degli altri Committenti, da scambiarsi entro tutto il prossimo futuro Dicembre.

Lugano li 4 Ottobre 1846.

Sottoscr. Giov. Battista Pioda
Stefano Franscini
Sacerdote Giuseppe Caspari.

(Eigenhändige Beglaubigung der Vorlage des Obigen: Per copia conforme — Sacerdote Giuseppe Gaspari Delegato speciale di S. E. R^{ma}.)

ANHANG :

Programma degli studj

relativo alla Convenzione fra S. E. R. R^{ma} il Cardinale Arcivescovo di Milano e l' Onorevole Governo Ticinese intorno al Seminario presso Pollegio.

L' insegnamento nel suddetto Seminario comprenderà

a) lo Studio di Lingue antiche, e moderne, che, per l' amore di brevità, chiameremo rami principali.

b) la Storia, e Geografia, e gli elementi di Matematica, e scienze Naturali, che chiameremo rami accessori.

c) l' istruzione religiosa.

Tale insegnamento deve riunire possibilmente la massima estensione per gli oggetti preparatorj alla carriera ecclesiastica, e la massima utilità per tutti gli studenti del Seminario, e quindi anche per quelle, che non percorsessero la carriera ecclesiastica.

Ciò posto lo studio delle Lingue abbracerà necessariamente la lingua latina, e italiana, e si estenderà possibilmente anche alla Greca, Francese, e Tedesca.

La storia comprenderà i principj di Storia Generale, e inoltre la Storia delle Repubbliche Greca, e Romana, e della Nazione Svizzera: la Geografia dovrà essere generale, e inoltre particolare dall' Italia, e della Svizzera. Per riguardo agli elementi di Matematica, e scienze Naturali essi si limiteranno alle operazioni principali di Aritmetica teorica, ai primi elementi dell' Algebra, ed alle nozioni principali delle summentovate scienze naturali.

L' Istruzione Religiosa comprenderà la spiegazione del Catechismo Diocesano, nella quale per le Classi superiori si procurerà di far entrare la Storia del Popolo Ebreo, e le prove principali della Religione Cattolica.

L' Insegnamento sarà diviso in due sezioni principali, Grammatica, ed Umanità, ciascuna delle quali durerà ordinariamente tre anni.

La sezione di Grammatica abbraccierà quindi tre classi, cioè una di elementi di Grammatica, l'altra di Grammatica Minore, e la terza di Grammatica Maggiore. Coll'introdurre una classe di elementi di Grammatica avremo il vantaggio, che in avvenire potremo ricevere in Seminario anche i fanciulli, che sappiano solo gli elementi della Grammatica italiana, e potremo sottrarli così alla privata istruzione del latino, che certamente non era in generale né la più savia, né la più opportuna. In queste tre classi di Grammatica si farà andare di pari passo l'insegnamento delle due lingue italiana, e latina, e l'insegnamento le operazioni principali di Aritmetica teoretica, e pratica. Così se nel corso di questo triennio alcuno abbandonasse il Seminario, si troverebbe già preparato ad accudire alle proprie aziende in paese, o a qualche industria all'estero.

Segue la sezione di Umanità, nella quale pure si avranno tre classi, Umanità minore, Umanità maggiore, e, Umanità suprema, o Stia Rettorica. In questa sezione saranno esercitati gli scolari nel comporre prosastico italiano, e latino, con periodi, e descrizioni nell'Umanità minore, con lettere, racconti, ed esposizioni ragionate nella Maggiore, e con complete orazioni, e discorsi nella Rettorica: in tutte poi queste Classi nei principj, e negli Eserzj della declamazione. L'Esercizio di Poesia si in latino, che in italiano sarà limitato ai soli distinti per le doti riunite di più che mediocre ingegno, e amor vivo allo studio; ed egualmente ad essi soli sarà riservato lo studio delle lingue Greca, Francese, e Tedesca. Per riguardo a tali studj, che chiameremo *facoltativi*, i Maestri procureranno di scoprire le diverse capacità, e tendenze degli scolari nel destinarli ad uno studio piuttosto, che ad un altro. Invece saranno studj obbligatorj per tutti la Geografia, la Storia, ed i principj di scienze naturali. Nella Rettorica poi s'insegnano anche i primi elementi di Algebra.

Libri di testo per i rami principali saranno: nella sezione di Grammatica le Vite di Cornelio Nepote, e la Grammatica ragionata delle due lingue italiana, e latina di Francesco Soave: in quella di Umanità, per riguardo ai precetti, l'Arte Rettorica di Elia Giardini, e il Compendio dell'Arte Poetica del Mussi; per riguardo agli Autori classici — le orazioni, lettere, ed officii di Cicerone, oltre i pezzi scelti di Tito Livio, e di Tasito, finalmente Orazio, le Georgiche, e l'Eneide di Virgilio, e le poesie scelte di Tibullo, Catullo, e Properzio: inoltre il Segneri, il Dante, il Tasso; e per gli altri Autori non nominati una adattata Antologia.

Si procurerà un sufficiente materiale per i diversi rami, che consisterà principalmente in Carte geografiche, e in libri. Le une, e gli altri serviranno perchè i Maestri possano sia attingervi le opportune cognizioni, sia farne distribuzione agli scolari per avvezzarli e all'uso delle carte, e al metodo nelle letture.

Per riguardo all'orario continuerà la pratica della scuola anche alla mattina del Giovedì. Ciò ritenuto, l'orario settimanale per lo studio di tutti i rami suindicati, meno la Religione, sarà di ore ventiquattro per la scuola, e altrettante per lo studio. Un terzo dell'orario per la scuola sarà applicato ai rami accessori; un quarto dell'orario per lo studio servirà ai rami di arbitrio. L'insegnamento della Religione avrà luogo la Domenica:

alla mattina per la sezione di Umanità, e al dopo pranzo per quella di Grammatica.

A procurare il fervore nello studio, e negli altri doveri si useranno principalmente i Premj annuali, e le cariche di Prefetto etc: a punire la negligenza, e altre mancanze si adopereranno non più i castighi corporali già aboliti da tanti anni, ma la persuasione, l' avviso ai parenti, le minaccie di espulsione, e finalmente la stesse espulsione.

Il presente Programma per essere eseguito in tutte le sue parti richiede per lo meno, oltre il Catechista, tre Maestri esonerati da qualunque altra incombenza, e nove mesi almeno di continuato insegnamento in ciascun anno scolastico.

Lugano li 4 Ottobre 1846.

Sottoscr. Giovanni Battista Pioda
Stefano Franscini
Sacerdote Giuseppe Gaspari.

(Eigenhändige Beglaubigung der Vorlage des Obigen: Per copia conforme — Sac^e Giuse^e Gaspari Deleg^o speciale di S. E. R^{ma}. — Das Studienprogramm stammte von Gaspari selbst.)

(Zu Seite 63.)

BEILAGE 2.

Kardinal Graf Gaisruck an den Tessiner Staatsrat.

(Wiener Staatsarchiv, Schweiz-Berichte, F. 292. — Kopie, bisher ungedruckt.) —
Beilage zu Philipsbergs Bericht d. d. Bern, 7. Juni 1846.

All' Onorevole Consiglio di Stato della Repubblica, e Cantone del Ticino il Cardinale Arcivescovo di Milano.

Dopo varie Nostre lettere chiare e ragionate al Governo intorno al Seminario presso Pollegio, Noi ci credevamo autorizzati a sperare, che il Governo, persuavo, e contento della Nostra paterna sorveglianza su di quel piccolo Seminario, che non ha mai dato a nessuno occasione di disturbo, e in cui si preparavano quietamente giovani Cherici agli uffici di sacerdoti esemplari, e buoni cittadini, volesse una volta metter da parte la pretesa, affatto inutile, e indecorosa, di visite, ed ispezioni per parte dei Supremi Consigli della Repubblica, in quel modesto, e tranquillo stabilimento. Invece da documenti autentici abbiamo dovuto, con estrema Nostra sorpresa, ed afflitione, rilevare, che da una Delegazione di cotoesto Governo venne il 13 corrente nel Nostro Seminario presso Pollegio intimata al Sacerdote Ticinese Antonio Müller la sospensione dalle sue funzioni di Maestro e l'ordine di abbandonare lo stabilimento; e al sacerdote Milanese Giuseppe Rossi Maestro esso pure, e Vice-Rettore dello stesso Seminario, eguale sos-

pensione, e l' ordine inoltre di abbandonare in giornata il territorio della Repubblica Ticinese (1.), e tutto questo per non aver essi voluto ubbidire alla ingiunzione loro fatta dal Governo di prestarsi a ciò, che la suddetta Delegazione potesse eseguire in pieno i propri incumbenti di visite, ed ispezioni nel Seminario suddetto, nonostante qualunque ordine avessero ricevuto da Autorità qualsiasi in contrario. (2).

Questa Autorità qualsiasi, come ben lo sapeva il Governo, siamo Noi, che a Sacerdoti Nostri dipendenti, e da Noi nominati alle suddette funzioni, abbiamo dato ordini risguardanti un Seminario di giovani Cherici, e Noi quindi approviamo, e lodiamo il loro operato, per cui coll' eseguire gli ordini del loro legittimo Ecclesiastico Superiore, in materia di sua evidente competenza, hanno mostrato di volere a qualunque lor costo, ubbidire più a Dio, che agli uomini.

In conseguenza della espulsione, e del bando di tali sacerdoti da Noi nominati, ed incaricati della istruzione, ed educazione di quei Cherici, ci siamo trovati nella dura, imprescindibile necessità di congedare i Cherici, e di chiudere quel Seminario, rimasto senza superiore, e Maestri, che da Noi soltanto fossero dipendenti.

Noi non ci fermiamo ad esaminare, se il procedere di cotoesto Governo sia stato conforme alla stessa sua legge : siamo però nella piena, e profonda convinzione, ch' esso è direttamente contrario alle disposizioni del Gius Pubblico, e ai patti espressi in trattati solennemente stipulati dai Nostri gloriosi Predecessori, in concorso delle legittime Autorità Civili di cotoesto Stato (3). Egli è perciò, che Noi interponiamo formale protesta contro l' operatosi dal Governo, dichiariamo Lui responsale di tutte le conseguenze dipendenti da un tale operato, e Ci riserviamo di far volere, in quel miglior modo, che crederemo, i diritti della Nostra Chiesa, e quindi Vescovili, lesi con un fatto violento, che Noi, con tutte le persone giuste, ed imparziali, giudichiamo illegittimo, ed arbitrario.

Dal qual fatto dobbiamo pur troppo riconoscere, che la massima dall' attuale Governo adoltata nelle cose ecclesiastiche, non è già di *venire a concerti* coll' Autorità Spirituale (4), siccome Noi con atti divenuti abbastanza notorj, abbiamo insinuato ; ma bensi di voler far leggi imperiosamente da se solo. Tale massima, contro la quale, in adempimento del Nostro Episcopale dovere, abbiamo tante volte reclamato (5), comincia ora a dare i suoi malefici frutti ; e voglia il Cielo, che non ne produca di ancor più amari, e permicosi.

Ci sottoscriviamo colla dovuta considerazione

Milano li 16 Maggio 1846.

Firm : † C. G. Cardinale Arcivescovo.

(1.) Originale del processo verbale istituitosi il 13 Maggio 1846 nel Seminario presso Pollegio, firmato Stefano Franscini seg^o di Stato, e Giuseppe Curti Direttore di Pubblica Educazione, nella qualità di Delegati Governativi.

(2.) Dispaccio Governativo N^o 43968 dell' 11 Maggio al Vicario Pro-Visitatore, o a chi per esso nel Seminario di Pollegio.

(3.) Fundiaria e patti convenuti tra il Cardinale Arcivescovo Federico

Borromeo, e i Procuratori del Sovrano Cantone di Altorf, ridotti in Istromento in data 6 Giugno 1622 : = Convenzione seguita fra l' Arcivescovo Filippo Visconti, e la suprema d' Urania in data 27 Aprile 1796.

(4.) Nota 3 Novembre 1845 al Consiglio di Stato.

(5.) La Nota suddetta, e inoltre tutta la corrispondenza col Governo sugl' Inventarj delle Corporazioni Religiose, e sul divieto intimato dal Governo ad un Parroco, di esercitare funzioni parrocchiali.¹

(Zu Seite 34.)

BEILAGE 3.

Franscini an Gaspari.

(Wiener Staatsarchiv, Schweiz-Varia, F. 324. — Auszüge (Kopien), als Beilagen zu Philippsbergs Berichten d. d. Mailand, 6. und 24. Dezember 1846.)

1.

(Lugano, 2. Dicembre 1846.)

Veramente l' affar di Tesserete si dà a vedere così scabroso, così fecondo di emergenti, da far esclamare : Tanta molis etc.

Nell' imminenza del gran Consiglio è qui impossibile un officio del Governo² nelle funzioni del nuovo Vicario.

E neppure e ottenibile un officio d' autorevole persona della pieve Capriasca, giacchè per ora l' amico Battaglini mena quella gente come peccore.

Qui è forza aver pazienza e attendere lo sviluppo delle cose in gran Consiglio. Costì poi si cammini per quanto sia fallibile per la via già trascelta

Stamane è stato discussso a lungo il rapporto al gran Consiglio per gli affari del Seminario. Ancora e in tutto, otto contr' uno. E, cosa curiosa, sarà quell' uno che apporrà il nome al messaggio.

2.

(Lugano, 21. p 23. Dicembre 1846.)

St. Franscini fa sapere al Sr Rettore che il rapporto della commissione del Gran Consiglio sul seminario di Poleggio non è stato discussso l' affare quindi non è stato trattato e il Gran Consiglio si è separato con un rinvio a maggio. Diversi affari massimi della gestione e di finanza hanno assorbito in questi ultimi di l' attenzione del Consiglio ; e tutto il mondo avendo fretta d' andarsene per le feste, è stato un di Vallemaggio a far l' istanza per la proroga e votata questa con più di 40 contro 19.

¹ Von den Stücken sub 1, 2, 4 und 5 liegen keine Kopien bei den Akten. Nr. 3 siehe in der Beilage 1.

² Ob die auspunktirten Stellen nicht dem Abschreiber bloß unleserlich waren, lässt sich mangels der Originalbriefe nicht feststellen. Franscini hatte allerdings eine fürchterliche Handschrift, wie aus andern seiner Briefe zu ersehen.

Il sottoscritto non ha il tempo d' intrattenersi col r^{mo} Sr Rettore intorno a questo affare così per suoi importante. Il farà il più presto possibile.

Che sarà ora del Concordato ? Che risultate avremo di tanti sforzi per un accordo di reciproca sodisfazione. Instanto è di qualche consolazione che in ogni modo la dilatoria è stata determinata in ben molti consiglieri da ciò che il seminario è aperto e che le cose vi comminano bene.

Lo scrivente etc.

St. Franscini.

